TITOLO IV

Compravendita, affitto, conduzione e servitù di fondi rustici

Capitolo I

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

24. Forma e conclusione del contratto.

Il contratto si concreta in un preliminare (scrittura privata), cui segue l'atto di compravendita.

25. Vincoli del bene venduto.

Quando un fondo è venduto "nello stato di fatto e di diritto in cui si trova", lo stesso si intende alienato gravato anche degli eventuali vincoli contrattuali esistenti relativi alla coltivazione del fondo.

26. Caparra.

Nei contratti di compravendita di fondi rustici (terreni e fabbricati) o loro singole parti, viene di regola corrisposta all'atto preliminare, a titolo di caparra, una somma pari al 10% del prezzo pattuito.

La parte inadempiente perde la caparra versata o deve restituire una somma pari al doppio di quella ricevuta.

27. Specie di vendita.

Il contratto può essere stipulato "a corpo", "a misura" e "a cancelli (o porte) chiusi" o "aperti".

Nella vendita "a corpo" le parti non procedono alla misurazione del fondo e intendono riferirsi alla superficie dichiarata in contratto, con riferimento alla misura catastale.

Quando la vendita è conclusa "a misura", il fondo si intende alienato nella sua superficie totale risultante dalla misurazione.

Nella vendita "a cancelli chiusi" sono compresi nella cessione tutte le scorte, vive o morte, gli attrezzi, i macchinari, le anticipazioni colturali, le dotazioni di azienda e i raccolti pendenti o comunque esistenti al momento della stipulazione del contratto.

Nella vendita "a cancelli aperti" non si intende compreso nella cessione quanto elencato nel comma precedente, a eccezione delle anticipazioni colturali e dei raccolti pendenti.

I fondi irrigui si intendono comunque venduti con le rispettive dotazioni d'acqua.

28. Unità di base di contrattazione.

L'unità di base di contrattazione è la pertica bergamasca, salvo che per la bassa pianura, dove è in uso anche la pertica milanese.

29. Spese.

Le spese del rogito notarile e quelle per la misurazione e il frazionamento sono a carico del compratore al quale compete la scelta del notaio.

Qualora la misurazione e/o il frazionamento vengano effettuati in contraddittorio da un tecnico per parte, ogni contraente sopporta le spese del proprio tecnico.

30. Passaggio del godimento del fondo.

Se l'acquirente di un fondo affittato lo intende coltivare direttamente, deve osservare i tempi e le modalità stabilite per il passaggio del fondo dall'affittuale cessante a quello subentrante, di cui al successivo cap. II.

31. Decorrenza dell'onere delle imposte e tasse.

Il carico della imposte e tasse relative al fondo compra-venduto grava sul compratore dal giorno in cui ha avuto il godimento del fondo stesso.

32. Mediazione.

Il compenso spettante al mediatore e dell'1% per parte.